

COMUNE DI PALERMO

CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE

All-Risks OPERE D'ARTE CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA ED OPERE DISLOCATE
PRESSO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

* * * * *

* * *

* *

*

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

A) DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

CONTRAENTE Il Comune di Palermo

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione

POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione

SOCIETÀ L'impresa assicuratrice

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

COSE ASSICURATE Tutti gli oggetti, intesi come singoli pezzi o più pezzi costituenti parti di serie o collezioni, identificati come opere d'arte e dichiarati nell' "Elenco delle cose Assicurate" incluso nel presente capitolato di polizza e posti nei locali, suddivisi come segue:

1 – COSE DI NATURA NON FRAGILE

Quadri, oggetti d'arte, sculture, bronzetti, medaglie

2 – COSE DI NATURA FRAGILE

Oggetti identificabili come opere d'arte costituiti da materiale che per sua natura è più soggetto alla rottura;

tra questi, orologi, barometri, equipaggiamenti meccanici, elettrici od elettronici, cere, gessi, argille, vetri, porcellane, maioliche, ceramiche, terrecotte, alabastri, marmi, affreschi, sinopie, mosaici.

DIPENDENTE

Persone che hanno con il contraente e/o l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a termine, comprese quelle con contratto di apprendistato o di inserimento, di lavoro intermittente, ripartito a tempo parziale e coloro che sono parificati ai dipendenti, fermo in ogni caso il diritto di surroga quali studenti-ospiti, le persone impegnate in A.S.U.- personale GE.SI.P.- le guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali; i lavoratori con rapporto di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata continuativa; i dipendenti di imprese terze (somministratori) che svolgono la propria attività nell'interesse del Contraente e/o dell'Assicurato e sotto la sua direzione e controllo; i dipendenti di imprese terze (appaltatori), addetti alle pulizie dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti ove sono ubicati i locali stessi, che prestano servizi per il Contraente e/o dell'Assicurato anche in via temporanea

LOCALI

Sede dell'esposizione permanente e degli Uffici dell'Ente Contraente, ed Enti e/o Istituzioni esterni all'Amministrazione Comunale (Teatro Massimo – Tribunale di Palermo) dove sono in giacenza alcune opere date in affidamento.

B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) GARANZIE PRESTATE

La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti dovuti a perdita e danneggiamento delle cose assicurate poste nei locali, compreso il furto (anche con destrezza) e/o la rapina e/o l'estorsione (così come definite dal Codice Penale), **qualunque ne sia la causa**, ed anche se causati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato o dolo e/o colpa grave dei suoi dipendenti, salve le delimitazioni in seguito espresse.

Art. 2) MEZZI DI PROTEZIONE DEI LOCALI- CHIUSURE, IMPIANTI DI ALLARME E DI RIVELAZIONE INCENDIO

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da adeguati mezzi di chiusura, d'allarme e di rilevazione incendio.

Tali mezzi dovranno essere funzionanti ed attivati ed in regola con le prescrizioni del contratto di manutenzione ordinaria con la ditta installatrice e/ o manutentrice.

Si precisa che i locali diversi da quelli sede della Galleria d'Arte Moderna "E. Restivo" Via S.Anna, 21 possono essere sprovvisti di impianto d'allarme antifurto e antincendio ed in tale caso vige comunque la copertura assicurativa.

Art. 3) DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PROROGA.

La durata del contratto è fissata in anni due naturali, successivi e decorrenti dalle ore 0,00 del 9/08/2013 alle ore 24,00 del 09/08/2015. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti.

Avendo la presente polizza una durata biennale, sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga temporanea del contratto per un trimestre, fermo restando le condizioni in corso e i premi di polizza che, in questo caso, verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

Art. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso né cessazione dell'Assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..sempre che il contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. nei casi di diminuzione di rischio la riduzione del premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 C.C.

La società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art. 6) ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente è tenuto, come previsto dall'articolo 1910 del C.C., a dichiarare per iscritto l'eventuale esistenza sulla totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, di altre assicurazioni contro i medesimi rischi.

La Società ha il diritto di farsi rilasciare dal Contraente copia della/e polizza/e stipulata/e con altra/e Società, e può recedere dal contratto, dandone avviso al Contraente nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia stessa.

Art. 7) - PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il pagamento del premio, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa Assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata nel modo seguente, fermo restando che l'effetto della copertura assicurativa rimarrà comunque operante:

- pagamento premio annualità dal 09/08/2013 al 08/08/2014 entro 30 giorni dalla data di ricezione della polizza debitamente sottoscritta dall'Impresa Assicuratrice e dall'Amministrazione o dalla stipula del contratto se successiva alla decorrenza del periodo assicurativo;
- pagamento premio annualità dal 09/08/2014 al 08/08/2015 entro 30 giorni dalla data di ricezione della quietanza debitamente sottoscritta dall'Impresa Assicuratrice e dall'Amministrazione.

Il premio annuo, comprensivo di ogni onere e tassa, verrà determinato in base al tasso pro mille offerto, computato sul valore dei beni come risulta dall'Elenco delle Cose Assicurate fornito dal Contraente; esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del seguente valore complessivo dei beni:

€ 41.613.800 di cui € 36.568.100 per opere esposte e/o conservate nei locali della Galleria ed € 5.045.700 per opere dislocate presso Uffici e dipendenze Comunali.

Art. 8) DENUNCIA DI SINISTRO.

Il Contraente, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne comunicazione entro 20 giorni alla Società e rimetterLe al più presto, mediante lettera raccomandata o telefax, un dettagliato rapporto scritto.

Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere richiesti.

In caso di furto o di sinistro presumibilmente doloso, il Contraente è tenuto inoltre a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9) RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento, la Società e/o l'Amministrazione possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto di indennizzo, la Società si impegna a non recedere dal contratto fino alla sua naturale scadenza, fermo restando il diritto del Contraente ad esercitare il recesso nei termini e con le modalità di preavviso anzidette.

Art. 10) ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara.

Art. 11) FORO COMPETENTE.

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Palermo.

Art. 12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 13) SOMMA ASSICURATA - INCLUSIONI - COSE ASSICURATE FALSE, NON AUTENTICHE

O NON AUTOGRAFE

La somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose da assicurare alla data di effetto della copertura assicurativa, il cui dettaglio risulta dall' Elenco delle Cose Assicurate fornito dal Contraente e visionabile presso gli uffici della Galleria d'Arte Moderna.

La descrizione delle cose assicurate ed il valore attribuito a ciascuna di esse inseriti nel predetto Elenco saranno considerati accettati dalla Società .

Il criterio di stima accettata in assenza di perizia di un esperto, terzo rispetto all'Ente Contraente, è avulso da ogni valore venale di commercio ed è aderente al valore storico artistico di conservazione delle opere assicurate per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente Contraente.

La stima, nei termini sopra indicati, è stata eseguita a cura della Direzione della Galleria d'Arte Moderna.

Il valore di ciascuna opera d'arte che risulta dal suddetto Elenco delle Cose Assicurate, rappresenta il valore singolo della cosa assicurata al momento del sinistro.

Durante il periodo di validità del presente contratto il Contraente potrà includere altre cose da assicurare, il cui valore complessivo non ecceda il 10% della somma già complessivamente assicurata alla data di effetto della copertura assicurativa, fornendo alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto dell'inclusione in polizza la descrizione delle cose da assicurare con la stima eseguita dalla Direzione della Galleria d'Arte Moderna (criterio stima accettata).

La garanzia per le predette cose assicurate avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Società ne riceverà comunicazione e su tale valore complessivo sarà calcolato il premio di regolazione, da corrispondere alla scadenza annuale del contratto, applicando il tasso pro mille offerto in sede di gara su base pro rata temporis.

Se durante il periodo di validità della copertura la cosa assicurata dovesse risultare falsa o non autentica o non autografa e perciò tale da non giustificare più il valore assicurato espresso in polizza, il Contraente avrà la facoltà di richiedere con effetto immediato l'esclusione dalla copertura assicurativa della cosa assicurata e la Società provvederà, alla scadenza del contratto, alla restituzione del premio ad essa imputabile, al netto delle imposte governative applicate.

Se durante il periodo di validità della copertura la cosa assicurata pur risultando falsa o non autentica o erroneamente attribuita ma comunque con un valore intrinseco assicurabile, il Contraente avrà la facoltà di chiedere con effetto immediato la rettifica dell'identificazione e del valore della cosa assicurata e la Società provvederà, alla scadenza del contratto, alla restituzione della parte di premio non dovuto su base pro rata temporis, al netto delle imposte governative applicate.

Art. 14) PAGAMENTO INDENNIZZO.

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- 1) **per il danno totale** entro trenta giorni dalla data di comunicazione del sinistro;
- 2) **per il danno parziale** entro trenta giorni dall'atto di liquidazione amichevole o dalla pronuncia dei Periti, semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di comunicazione del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Art. 15) RINUNCIA RIVALSA.

La Società con il pagamento del sinistro verrà surrogata nei diritti e nelle azioni che il Contraente può avere od esercitare in dipendenza di detto sinistro.

La Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da persone di cui il Contraente e/o Assicurato deve rispondere, soltanto dopo aver concordato tale azione con il Contraente stesso.

A parziale modifica ed integrazione di quanto sopra previsto, la Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al proprietario delle cose assicurate nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e persone di cui sia legalmente responsabile, compresi i propri dipendenti e amministratori, dei vettori terrestri e/o degli imballatori, purché specializzati, installatori, depositari, nonché personale di servizio in generale ed addetti alla sorveglianza, non dando luogo ad azione di rivalsa, fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave.

Art. 16) RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valori difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 17) ESCLUSIONI.

La Società non è obbligata per i danni:

- a) causati da tarme, parassiti, ruggine, ossidazione, vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate, screpolature preesistenti e cadute di colore conseguenti, difetti intrinseci e da graduale deterioramento;
- b) causati da esposizione alla luce, influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima a meno che siano conseguenza di un guasto e/o arresto e/o rottura accidentale dei sistemi di protezione o di climatizzazione;
- c) causati direttamente da operazioni di tintura, pulitura straordinaria, riparazione, restauro o di stima delle cose assicurate salvo che esse non siano state autorizzate dalla Società a seguito di un sinistro;
- d) comunque conseguenti a guerra, anche civile, occupazione militare, invasione, ostilità ed operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), ammutinamento, sommossa militare, insurrezione, rivolta, rivoluzione, stato di assedio, usurpazione di potere;
- e) comunque conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine disposizione di qualsiasi governo, o pubblica autorità di diritto o di fatto, salvo che il Contraente non provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- f) comunque conseguenti a esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Art. 18) DELIMITAZIONI

Fermo restando quanto stabilito in via generale all'Art.1) vigono le seguenti delimitazioni:

1) ALLAGAMENTI, INONDAZIONI ED ALLUVIONI.

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi tipo di allagamento, inondazione ed alluvione, verificatosi all'interno degli stabilimenti in cui si trovano le cose assicurate medesime.

In tali casi la Società non indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore del 70% del valore complessivo delle cose assicurate ubicate nei locali presso il quale si è verificato il sinistro.

2) ERUZIONI VULCANICHE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate - compresi, quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili - da eruzioni vulcaniche.

Agli effetti della presente garanzia i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore del 50% del valore complessivo delle cose assicurate ubicate nello stabilimento o locale presso il quale si è verificato il sinistro.

3) FENOMENI ATMOSFERICI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- a) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate o non, posti nelle vicinanze, o rilevati nei bollettini metereologici degli uffici preposti;
- b) bagnamento, verificatosi all'interno degli stabilimenti in cui si trovano le cose assicurate, purché avvenuto in seguito a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore del 70% del valore complessivo delle cose assicurate ubicate nello stabilimento o locale presso il quale si è verificato il sinistro.

4) TERREMOTO E MAREMOTO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- a) terremoto e maremoto - intendendosi per tali i sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre dovuti a cause endogene, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio - provocati alle cose assicurate per effetto dei suddetti fenomeni naturali.

Agli effetti della presente garanzia:

- 1 le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- 2 il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all' 1% del valore complessivo delle cose assicurate ubicate nello stabilimento o locale presso il quale si è verificato il sinistro con il minimo di € 10.000,00.
- 3 in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la medesima garanzia, una somma maggiore del 50% del valore complessivo delle cose assicurate ubicate nello stabilimento o locale presso il quale si è verificato il sinistro.

5) DANNI ALLE COSE ASSICURATE DI NATURA FRAGILE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate di natura fragile poste negli stabilimenti o nei locali. E' condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia che negli stabilimenti e nei locali che consentono la presenza del pubblico siano predisposte ed attivate apposite misure di prevenzione da contatti accidentali, diretti od indiretti, tra il pubblico e le cose assicurate esposte quali:

- 1) sistema di rilevazione radio/infrarossi attivato e funzionante con allarme sonoro in loco per le cose assicurate appese alle pareti;

oppure:

- 2) cordonatura preferibilmente costituita in materiale rigido posizionata ad una congrua distanza dalle cose assicurate;

oppure:

- 3) qualsiasi altro mezzo di protezione che possa fattivamente impedire il contatto accidentale con le cose assicurate.

Sono comunque esclusi i danni da spostamento o da movimentazione di cose di natura fragile all'interno degli stabilimenti di valore singolo superiore a € 100.000,00 se tali operazioni non siano state affidate a vettori o ditte specializzate.

6)TERRORISMO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, scioperi, sommosse, insurrezioni civili, atti vandalici, esclusi i danni avvenuti durante le giacenze di transito durante l'ordinario corso di trasporto.

Per atto di terrorismo si intende un atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia:

- 1 il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di € 10.000,00
- 2 in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo assicurativo un importo superiore al 50 % del valore complessivo delle cose assicurate ubicate nello stabilimento o locale presso il quale si è verificato il sinistro.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo, escluse le imposte governative, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 19) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro per dolo o colpa grave.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 20) VALORE DELLE COSE ASSICURATE, AMMONTARE DEL DANNO E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

1 In caso di danno totale:

Corrisponde al valore di stima di cui all'elenco delle cose assicurate (stima accettata).

2 In caso di danno parziale:

- a) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per riportare la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
- b) nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro - e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro - si stima anche l'eventuale svalutazione subita dalla cosa danneggiata.

L'ammontare del danno, pari alla somma dell'importo stimato come al punto a) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al punto b) non può in ogni caso essere superiore al valore di stima della cosa assicurata come risulta dall'Elenco delle Cose Assicurate.

Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come al punto a), addizionate alla svalutazione di cui al punto b), eguagliano o superano il valore di stima della cosa assicurata come risulta dall'Elenco delle Cose Assicurate.

Resta inteso che per le cose assicurate il deprezzamento di cui al punto b) verrà riconosciuto nella misura massima del 75% delle cose danneggiate.

Qualora la cosa assicurata sia composta da due o più pezzi costituenti una serie o collezione, in caso di perdita totale, furto, rapina o smarrimento di uno o più componenti sino alla metà del numero dei pezzi dell'opera, verrà riconosciuto a titolo di indennizzo, tra valore dei singoli pezzi e deprezzamento, un importo massimo non superiore al 50% del valore complessivo della cosa assicurata.

Qualora tale perdita riguardasse oltre la metà dei pezzi costituenti l'opera o la collezione, verrà riconosciuto un indennizzo proporzionale al valore complessivo delle cose assicurate come risulta dall'Elenco delle Cose Assicurate.

Per tutti gli altri danni, verranno ammessi al risarcimento i costi e le spese di ripristino e restauro con un deprezzamento comunque non eccedente il limite massimo del 10% del valore della cosa assicurata come risulta dall'Elenco delle Cose Assicurate.

La determinazione dell'indennizzo avverrà applicando gli eventuali scoperti e franchigie previsti nel Prospetto Riepilogativo della presente polizza.

Art. 21) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO PARZIALE.

L'ammontare del danno parziale è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) a richiesta di una delle Parti fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 22) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 23) ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore di una o più cose assicurate, presa ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro il valore di ciascuna cosa singolarmente

assicurata, la società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 24) ONORARI DEI PERITI.

La Società rimborserà - in caso di danno risarcibile a termini di polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 45.000,00.

Art. 25) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari ed estensioni di garanzie della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.